



ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI

PROT. N. 1847

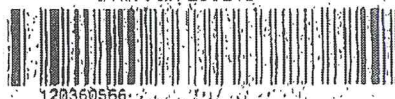
DATA 17/4/2013

Ministero della Salute

DGS/AF

0007633-P-15/04/2013

I.4.c.b/2012/6



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA
ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI
Ufficio II ex DGS/AF - Sanità animale ed anagrafi;
Viale Giorgio Ribatta, 5 - 00144 Roma

Registro - classif. I.4.c.b/2012/6

Allegati:

F. AMI
D
D
GRICO/AE
D

**OGGETTO: Ordinanza contingibile ed
urgente in materia di
identificazione sanitaria degli
equidi del 1 marzo 2013 -
chiarimenti**

ALLE REGIONI E PROVINCE
AUTONOME
ASSESSORATI ALLA SANITA'
SERVIZI VETERINARI

AL CSN C/o IZSAM - TERAMO
FAX 0861 332251

AL SIVEMP
FAX 06 / 8848446

ALLA FNOVI
FAX 06 / 4744332

E, p.c. MINISTERO PER LE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
UFFICIO X COSVIR - FAX 06 / 46655132

ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI
- FAX 06 / 44249286

COMANDO CARABINIERI PER LA
TUTELA DELLA SALUTE

LORO SEDI

Il Ministro della salute a seguito delle recenti emergenze sanitarie che hanno interessato il settore degli equidi, non ultime le allerte comunitarie relative all'utilizzo fraudolento di carne di equidi in preparazioni a base di carne di manzo, ha emanato un'ordinanza contingibile e urgente in materia di identificazione sanitaria degli equidi che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 85 del 11-04-2013. Tale ordinanza, nelle more dell'emanazione di un provvedimento più organico in materia di tutela della sanità e del benessere degli equidi, punta ad integrare e rafforzare le disposizioni normative concernenti l'identificazione e la registrazione di questi animali. Ciò al fine di rendere disponibili ai servizi veterinari ufficiali tutti i dati relativi all'identificazione delle aziende, degli allevamenti e degli equidi in essi allevati per consentire una più efficace tutela.

A tal proposito si coglie l'occasione per approfondire alcuni aspetti operativi derivanti dall'applicazione del sopracitato provvedimento.

Innanzitutto per quanto riguarda l'identificazione degli equidi di età maggiore ai 12 mesi e rinvenuti non ancora identificati, si rimanda alle modalità operative indicate nel manuale di cui al DM 26 settembre 2011 e in particolare al paragrafo 14.2 e al capitolo 16 nonché all'allegato 6 allo stesso manuale per quanto attiene le caratteristiche dei trasponder e dei lettori. Si precisa che ai sensi del suddetto allegato 6 è stata stabilita una serie numerica riservata all'identificazione degli equidi compresa tra 0380271000000001 e 0380273999999999. Al fine di poter utilizzare i codici compresi in questo intervallo i produttori di trasponder dovranno inoltre apposta richiesta al CSN dell'IZS Abruzzo e Molise di Teramo e per conoscenza alla scrivente Direzione.

Per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 2, si chiarisce che le informazioni contenute nella scheda identificativa di cui all'Allegato A, dopo essere state registrate nella BDN dai servizi veterinari che hanno effettuato l'identificazione degli equidi, vengono trasmesse automaticamente tramite cooperazione applicativa alla BDE. Una volta ricevute dette informazioni gli organismi emittenti che

R

sono individuati all'art. 8 del Decreto 29 dicembre 2009 provvedono ad emettere il passaporto dell'animale identificato dal servizio veterinario nel più breve tempo possibile e comunque entro il termine di dieci giorni dall'identificazione così come indicato nello stesso articolo 8 del Decreto 29 dicembre 2009. La scheda identificativa, debitamente firmata e timbrata da parte del Servizio veterinario e controfirmata dal proprietario/detentore, deve essere conservata da quest'ultimo in quanto costituisce il documento d'identificazione provvisorio dell'animale, sino all'effettivo rilascio del passaporto di cui sopra. Sarà cura del servizio veterinario ufficiale segnalare alla scrivente eventuali ritardi riguardanti il rilascio del passaporto a seguito della procedura precedentemente descritta.

Per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 2, comma 2, si precisa che la modifica delle informazioni visualizzabili nella banca dati sanitaria (recuperati tramite cooperazione applicativa dalla BDE) ovvero l'inserimento di nuove informazioni nella stessa da parte dei Servizi veterinari ufficiali deve essere funzionale ad allineare la situazione reale riscontrata sul campo in occasione dei controlli con la situazione registrata nel sistema informativo e quindi a regolarizzare nel più breve tempo possibile le incongruenze riscontrate (ad esempio associare ad ogni cavallo un codice fiscale affinché sia possibile risalire univocamente al proprietario, individuare l'allevamento in cui l'animale è detenuto in quel momento, etc). A tal proposito si precisa che, fermo restando l'applicazione delle sanzioni di cui al D.lgs. 16 febbraio 2011, n. 29, tali rettifiche o regolarizzazioni devono sempre essere supportate da evidenze documentali (modelli IV, documenti di trasporto, altre certificazioni, etc).

Per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 2 comma 3 laddove viene specificato che gli equidi che <<...sono identificati in carenza delle modalità stabilite dai decreti 29 dicembre 2009.... omissis vengono dichiarati non destinati alla produzione di alimenti per uso umano>> si demanda all'Autorità competente di valutare caso per caso le specifiche situazioni di non conformità riguardanti l'identificazione degli equidi (ad es. considerevole ritardo nell'identificazione dell'animale, impossibilità di garantire la tracciabilità dell'animale, etc) al fine di adottare i provvedimenti ritenuti più idonei a tutela dei consumatori.

In riferimento all'art. 3, comma 3 che tratta le modalità di registrazione delle movimentazioni temporanee in banca dati si precisa che essendo obbligatoria la registrazione delle stesse soltanto per quelle di durata superiore ai 15 giorni, qualora l'animale sia stato sottoposto a spostamenti successivi di durata inferiore la cui somma comunque superi i 15 giorni, vanno indicate almeno l'Azienda di partenza da cui si muove l'equide e l'Azienda in cui si trova l'animale dopo il quindicesimo giorno dalla partenza dalla prima azienda, fermo restando l'obbligo di compilazione del Mod. 4 per ogni movimentazione come prescritto al punto 22 del Manuale operativo per la gestione dell'anagrafe degli equidi di cui al decreto 26 settembre 2011 a cui ad ogni buon fine si rimanda.

Nel ritenere le presenti indicazioni funzionali alla fase di prima applicazione della Ordinanza in oggetto si sottolinea che sarà cura della scrivente fornire ulteriori istruzioni operative qualora dovessero essere ritenute necessarie.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Gaetana Ferri

Gaetana Ferri

[Handwritten signature]

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DECRETO 21 marzo 2013.

Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni, relativi all'emissione del 14 marzo 2013.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 18212 dell'11 marzo 2013, che ha disposto per il 14 marzo 2013 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 18212 dell'11 marzo 2013 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 marzo 2013;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 marzo 2013, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 365 giorni è risultato pari all'1,280%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 98,719.

Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, allo 0,786% e al 2,274%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2013

p. Il direttore generale: CANNATA

13A03215

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 1° marzo 2013.

Ordinanza contingibile e urgente in materia di identificazione sanitaria degli equidi.

IL MINISTRO

Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni;

Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni;

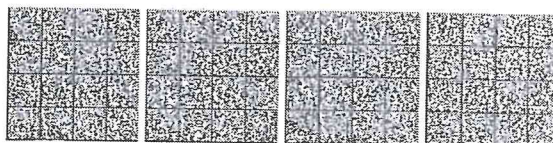
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243 "Regolamento recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza da Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE", e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ed in particolare l'articolo 18 relativo alla rintracciabilità degli animali e degli alimenti da essi derivati;

Vista la legge 1° agosto 2003, n. 200, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147 recante "Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali" e, in particolare, l'art. 8, comma 15 che stabilisce che "sulla base delle linee guida e dei principi stabiliti dal Ministro delle politiche agricole e forestali, l'UNIRE organizza e gestisce l'anagrafe equina nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, articolandola per razza, tipologia d'uso e diffusione territoriale, avvalendosi anche dell'AIA, attraverso i propri uffici periferici, per raccogliere i dati e tenerli aggiornati mediante un monitoraggio costante";



Visto il decreto del Ministro della salute 16 maggio 2007, recante "Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1996, n. 317 «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione ed alla registrazione degli animali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 28 giugno 2007, n. 148;

Visto il Regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione del 6 giugno 2008 recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del Consiglio "per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi";

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della salute 29 dicembre 2009 recante: "Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe equina da parte dell'UNIRE (articolo 8, comma 15, legge 1° agosto 2003 n. 200)", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 19 marzo 2010, n. 65;

Visto il decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 29 recante "Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 504/2008 recante attuazione della direttiva 90/426/CEE e 90/427/CEE sui metodi di identificazione degli equidi, nonché gestione dell'anagrafe da parte dell'UNIRE", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 29 marzo 2011, n. 72;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 26 settembre 2011 recante "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe degli equidi", pubblicato nel Supplemento ordinario n. 240 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 novembre 2011;

Rilevata la necessità di garantire una maggiore disponibilità dei dati contenuti nell'anagrafe degli equidi ai fini dell'epidemiologia, anche alla luce delle recenti emergenze di carattere sanitario che hanno coinvolto la specie equina (anemia infettiva, West Nile disease, morbo coitale maligno), e di offrire le garanzie indispensabili per gestire correttamente dette emergenze;

Vista la raccomandazione della Commissione Europea del 19 febbraio 2013 (2013/99/UE), relativa all'applicazione da parte degli Stati membri di un piano coordinato di controllo comprendente controlli ufficiali sui prodotti alimentari destinati al consumatore finale o alle collettività, commercializzati e/o etichettati come contenenti carni bovine, nonché controlli ufficiali su carni equine destinate al consumo umano al fine di rilevare la presenza di residui di fenilbutazone;

Considerato che la mancanza di identificazione espone gli equidi al concreto rischio di clandestinità sottraendoli ai controlli sanitari e di benessere animali con la possibilità di essere sottoposti a maltrattamenti;

Considerata pertanto la necessità e l'urgenza di rendere disponibili ai servizi veterinari ufficiali tutti i dati relativi all'identificazione delle aziende, degli allevamenti e degli equidi al fine di consentire la tutela della sanità e del benessere degli equidi, nonché dei connessi aspetti di salute pubblica e sicurezza alimentare,

Ordina:

Art. 1.

Incremento della Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootechnica

1. Al fine di garantire la tutela della sanità e del benessere degli equidi, nonché i connessi aspetti di salute pubblica e sicurezza alimentare, la Banca dati nazionale dell'anagrafe zootechnica del Ministero della salute, di seguito denominata "BDN", istituita ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 presso il Centro servizi nazionale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise «G. Caporale», è integrata da una sezione per l'identificazione degli equidi ai fini sanitari.

2. La sezione di cui al comma 1 della "BDN" è aggiornata dai dati inseriti nella banca dati dell'anagrafe equina di cui alla legge 1° agosto 2003, n. 200, gestita temporaneamente dall'Associazione Italiana Allevatori (AIA), recuperati tramite meccanismo di cooperazione applicativa, e dalle informazioni che il Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio ed i proprietari degli equidi sono tenuti a fornire alla sezione stessa, ai sensi della presente ordinanza.

Art. 2.

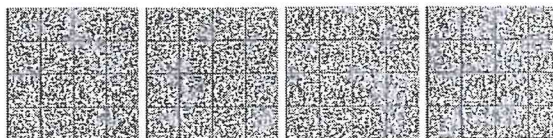
Identificazione sanitaria degli equidi

1. Il Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio che rinvienga equidi di età superiore ai dodici mesi non ancora identificati:

a) procede all'identificazione degli animali mediante applicazione di un dispositivo elettronico di identificazione individuale ai sensi del decreto ministeriale 26 settembre 2011;

b) rilascia la scheda identificativa di cui all'allegato A alla presente ordinanza, che ha valore di documento di identificazione provvisoria fino al rilascio del passaporto da parte dei soggetti preposti;

c) registra nella sezione della banca dati di cui all'articolo 1, comma 1, i dati relativi all'identificazione dell'animale; applica la specifica sanzione e prescrive, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 29, al proprietario o detentore delegato, gli adempimenti necessari per la completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non superiore ai quindici giorni, fermi restando gli eventuali termini inferiori previsti dai regolamenti comunitari.



2. Qualora il Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio, nel corso delle attività di vigilanza e controllo sugli allevamenti e sulle altre strutture in cui sono tenuti equidi, rileva differenze tra la situazione riscontrata in sede di controllo e le informazioni disponibili nella sezione della banca dati di cui all'articolo 1, comma 1, provvede a rettificare le stesse informazioni. Ad esclusione dei casi di movimentazione temporanea, applica la specifica sanzione e prescrive, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 29, al proprietario o detentore delegato, gli adempimenti necessari per la completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non superiore ai quindici giorni, fermi restando gli eventuali termini inferiori previsti dai regolamenti comunitari;

3. In tutti i casi in cui gli equidi sono identificati in carenza del rispetto delle modalità e delle procedure stabilite dai decreti ministeriali 29 dicembre 2009 e 26 settembre 2011, il Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio dichiara tali animali non destinati alla produzione di alimenti per uso umano (non *DPA*) e tale dichiarazione è registrata nella sezione IX del passaporto e nella sezione della banca dati di cui all'articolo 1, comma 1 e nella BDE, di cui ai citati decreti ministeriali.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli equidi sottoposti a provvedimento di sequestro o confisca da parte dell'Autorità giudiziaria.

5. Le spese per l'identificazione sanitaria degli equidi, di cui al presente articolo, sono a carico del proprietario.

Art. 3.

Registrazione delle movimentazioni temporanee degli equidi

1. Il proprietario degli equidi registra nella sezione della banca dati di cui all'articolo 1, comma 1, direttamente o tramite una persona delegata, le informazioni relative a tutte le movimentazioni degli equidi della durata superiore ai 15 giorni, ad eccezione di quelle per le quali è prevista la deroga di cui all'articolo 13 del Regolamento (CE) n. 504/2008.

2. La registrazione di cui al comma 1 deve essere effettuata entro 7 giorni dall'evento.

3. Il modello IV di cui al decreto del Ministro della salute 16 maggio 2007 può essere prodotto anche in modalità elettronica, utilizzando l'apposita funzionalità presente nella "BDN" del Ministero della salute. In caso di utilizzo di tale funzionalità l'obbligo di cui al comma 1 è da ritenersi assolto.

4. La registrazione dei passaggi di proprietà è effettuata secondo le modalità previste dai decreti ministeriali 29 dicembre 2009 e 26 settembre 2011.

Art. 4.

Controlli sull'identificazione degli equidi al macello

1. L'operatore che gestisce il macello comunica immediatamente al Servizio veterinario, dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio, prima dell'ispezione ante mortem dell'animale, ogni informazione relativa a problematiche connesse alla corretta e completa identificabilità degli equidi e sospende la macellazione in attesa delle determinazioni del medesimo Servizio.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza, ha validità di 12 mesi a decorrere dal giorno successivo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

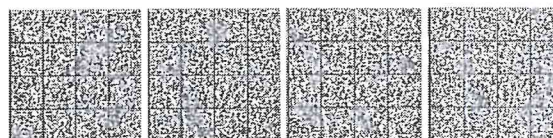
La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 1° marzo 2013

Il Ministro: BALDUZZI

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2013

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 3, foglio n. 216



ALLEGATO A
REGIONE

ASL

SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE EQUIDE

Il soggetto di nome:

Sesso: nato il: Mantello:

appartenente alla specie: Razza/tipo genetico

di proprietà: tel.

nato a: il:

residente in: Codice fiscale:

identificato presso l'Azienda:

Via/cda

Comune

Frazione tel.

codice aziendale: IT|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

è stato identificato con il seguente numero di microchip:

[illegible]

(applicare in questo spazio l'etichetta adesiva riportante il n° del microchip)

Il proprietario/delentore dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, di non possedere e di non aver mai posseduto altro documento di identificazione per il soggetto di cui sopra.

Firma del proprietario/detentore :

Il sottoscritto proprietario/detentore
Dichiara

che l'equide come sopra identificato

non è destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano.

Firma* del proprietario/detentore :

Firma del veterinario..... Data / / /

*Dichiarazione da sottoscrivere solo nel caso in cui il proprietario/detentore intenda NON destinare l'animale alla produzione di alimenti per il consumo umano. In tutti i casi in cui la presente dichiarazione non è sottoscritta l'animale sarà considerato come destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano.

Al sensi della legge 675/1996 e del D.Lgs 196/2003, si informa che i dati sopra comunicati saranno trattati ed utilizzati per l'espletamento di compiti istituzionali connessi alla identificazione e registrazione dell'equide, nonché forniti ai soggetti pubblici o privati, incaricati di espletare, attività funzionali allo svolgimento di tali compiti.

